COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LUIGI CASTAGNOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Castagnola Luigi, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2775) 3

Castagnola Luigi, *Presidente* 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11

Aiardi Alberto 5

Coloni Sergio 6, 8

Garavini Andrea Sergio 4, 6, 9

Gitti Tarcisio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 5, 9

Guarino Giuseppe 9

Noci Maurizio, *Relatore* 3, 5, 8

Valensise Raffaele 4, 5, 6

Votazione segreta:

Castagnola Luigi, *Presidente* 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,55.

MAURIZIO NOCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Bodrato, Conte, Darida, Minucci, Reichlin, Schettini, Sinesio e Zavettieri sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Gelpi, Barbalace, Rosini, Romani, Pascolat, Umidi Sala, Gitti e Orciari.

Seguito della discussione del disegno di legge: Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1988.

Comunico che la I e la X Commissione, rispettivamente in data 14 e 13 luglio 1988, hanno espresso parere favorevole, mentre la II Commissione, in data 13 luglio 1988, ha deliberato che nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge. Do infine lettura del parere trasmesso in data 13 luglio 1988 dalla VI Commissione: « Parere favorevole a condizione che: 1) all'articolo 3, comma 3, le parole da "è aumentato", sino a "società di capitali", siano sostituite dalle seguenti: "è determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo"; 2) all'articolo 3, comma 4, le parole "20 per cento" siano sostituite dalle seguenti: "12 per cento"; e con la seguente osservazione: che all'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, le indennità ivi previste siano rese aggiornabili con gli stessi criteri vigenti per i compensi agli amministratori degli enti locali ».

MAURIZIO NOCI, *Relatore*. Vorrei soffermarmi in particolar modo sul parere favorevole della Commissione VI, che è condizionato all'introduzione di alcune modifiche. In sostanza, si chiede che il diritto annuale sia determinato in misura pari a quella fissata per il 1987, aumentata progressivamente ogni anno del 4 per cento e che le tariffe dei diritti di segreteria siano aumentate, anziché del 20, del 12 per cento. Si osserva inoltre che le indennità previste per i presidenti delle camere di commercio dovrebbero essere rese aggiornabili con gli stessi criteri vigenti per i compensi agli amministratori degli enti locali.

Faccio osservare che, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 93 del regola-

mento, le condizioni poste risultano vincolanti, per cui siamo obbligati a tradurle in emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Il provvedimento, intorno al quale si è registrato al Senato un consenso generale poco convinto, dovrà essere probabilmente approvato, per evitare di mettere in difficoltà sia gli enti locali cui sono destinati i finanziamenti, sia le camere di commercio.

Desidero comunque riprendere un'osservazione emersa nel corso del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento e nelle Commissioni della Camera. Con il provvedimento al nostro esame si rende disponibile un cospicuo finanziamento a favore delle camere di commercio, istituto la cui efficienza e funzionalità è stata più volte messa in discussione; il Parlamento dovrebbe provvedere alla relativa organizzazione.

Il gruppo comunista si esprime dunque in senso favorevole al disegno di legge, pur riproponendo l'osservazione già formulata al Senato.

RAFFAELE VALENSISE. Dobbiamo ancora una volta registrare un'inadempienza, in quanto con il provvedimento in esame si continua a prorogare fino al 31 dicembre 1990 un periodo di finanziamento transitorio che dura dal 26 ottobre 1972.

Le camere di commercio hanno costituito, costituiscono e dovrebbero costituire una struttura essenziale per l'economia generale del paese, una struttura attraverso la quale rendere possibile la partecipazione sociale alle vicende economiche.

Per responsabilità delle forze di Governo, esse hanno tuttavia vissuto nel dopoguerra periodi difficili contrassegnati dalla transitorietà della normativa e dei finanziamenti loro destinati. Ciò nonostante, la fecondità intrinseca delle camere di commercio ha consentito loro di assolvere ad una funzione positiva, favorendo l'interpretazione di determinate regole generali dell'economia e la costituzione di una rete di informazione e di formazione soprattutto nelle regioni meridionali; tale attività è valsa a determinare la diffusione di una coscienza economica nelle diverse categorie, fenomeno questo di fronte al quale non possiamo chiudere gli occhi.

Quando in Italia si vuole svolgere una ricerca sugli andamenti economici nel Mezzogiorno, ci si rivolge ai funzionari delle camere di commercio, cui dobbiamo rendere omaggio per il lavoro svolto, nonostante la transitorietà e la precarietà delle strutture in cui operano.

Dobbiamo dunque sottolineare la necessità di giungere ad una normativa definitiva, che risolva non soltanto il problema del finanziamento immediato, ma anche quello del funzionamento delle camere; occorrerebbe, per esempio, riconsiderare il metodo di nomina dei dirigenti, che dovrebbero essere direttamente o indirettamente eletti con la partecipazione delle categorie, in modo tale che queste abbiano un peso maggiore nella vita delle camere di commercio, vitalizzando quegli organismi che, specialmente nelle realtà locali, sono risultati estremamente utili per verificare il polso della situazione.

Il ruolo delle camere di commercio viene mortificato dal protrarsi di un regime transitorio dal quale si deve uscire al più presto.

Desidero, inoltre, sottolineare la necessità di istituire borse merci nelle regioni che ne sono prive, ed in particolare in Calabria; in molte zone del nostro paese, infatti, si sono verificati fenomeni di terziarizzazione selvaggia, a fronte dei quali sarebbe opportuna l'introduzione di strutture tali da costituire un punto di riferimento.

Senza lasciarsi affascinare da formule giornalistiche del tipo « meno Stato, più mercato » occorre considerare quest'ultimo una realtà ineludibile, rispetto alla quale è opportuno creare condizioni che favoriscano lo sviluppo dell'economia.

La mancanza di borse merci in intere regioni del Mezzogiorno d'Italia limita gravemente le possibilità competitive delle aziende che operano in quel territorio.

Non intendo presentare adesso ordini del giorno che rischierebbero di risultare privi di qualsiasi effetto; mi auguro, tuttavia, che il Governo tenga presente l'esigenza da me indicata.

ALBERTO AIARDI. Ritengo opportuno approvare il disegno di legge al nostro esame senza introdurre modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato.

Occorre, infatti, restituire alle regioni e ad altri enti le risorse che sono state loro sottratte in conseguenza dei tributi soppressi, nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Inoltre, la concessione di contributi straordinari alle camere di commercio è indispensabile per consentire l'assolvimento di compiti davvero importanti per le economie locali da parte di queste istituzioni.

Rivolgendomi all'onorevole Garavini, desidero fargli notare che le risorse destinate dal provvedimento alle camere di commercio non sono affatto troppo elevate ma, al contrario, rappresentano un'adeguamento necessario ad esigenze oggettive.

Si discute da tempo sulla riforma delle camere di commercio; esse, però, già svolgono un'azione molto importante per lo sviluppo economico locale, anche in relazione alla loro funzione di osservatorio,che permette un'accurata conoscenza delle realtà produttive locali. Soltanto sulla base di quest'ultima è possibile impostare programmi di ammodernamento e di sviluppo della struttura produttiva locale.

PRESIDENTE. Non so se ciò sarà possibile, in considerazione del parere espresso dalla VI Commissione finanze.

MAURIZIO NOCI, *Relatore*. Mi chiedo se le condizioni poste dalla VI Commissione attengano a materia rientrante nella sua competenza; esse, infatti, non riguardano entrate dello Stato.

Comunque, poiché il provvedimento è della massima urgenza e l'accoglimento delle suddette condizioni comporterebbe la necessità di rinviarlo al Senato, propongo di chiedere alla VI Commissione una revisione, possibilmente rapida, del parere, che consenta di approvare definitivamente senza modifiche il testo del disegno di legge.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con la proposta del relatore di chiedere una rapida revisione del parere da parte della VI Commissione finanze: solo in tal modo, infatti, sarà possibile giungere celermente all'approvazione definitiva del provvedimento.

In ogni caso, desidero anticipare che il Governo è contrario all'accoglimento della osservazione della VI Commissione, volta ad introdurre il criterio dell'indicizzazione delle indennità di carica per i presidenti delle camere di commercio, in quanto viene considerata più opportuna un'eventuale revisione di tale indennità al termine del triennio.

RAFFAELE VALENSISE. Il parere formulato dalla Commissione finanze si divide in due parti, nella prima delle quali ridimensiona l'incremento percentuale del diritto annuale e delle tariffe dei diritti di segreteria previsto al terzo e quarto comma dell'articolo 3.

Poiché il parere della Commissione finanze non è vincolante, può rappresentare per noi soltanto un suggerimento...

PRESIDENTE. Il parere della Commissione finanze è vincolante, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento, giusta la relativa modifica approvata il 27 luglio 1987.

A questo punto, mi pare che i tempi fissati non corrispondano a quelli imposti dalla realtà. Poiché il relatore ha proposto di sollecitare un riesame del parere da parte della Commissione finanze, vorrei conoscere l'orientamento dei colleghi al riguardo.

RAFFAELE VALENSISE. Siamo favorevoli a tale proposta e alla conseguente sospensione dei nostri lavori.

SERGIO COLONI. Concordiamo con la proposta del relatore.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Mi sembra che la proposta del relatore sia dettata dal buon senso. Il parere della VI Commissione è per noi vincolante e se deliberiamo sulla base della condizione posta da tale Commissione, il disegno di legge dovrà ritornare all'esame del Senato. In tal caso, sarà opportuno prendere accordi con l'altro ramo del Parlamento in modo tale che i motivi di urgenza da noi sottolineati vengano considerati.

Quindi, ritengo che si possa accettare la richiesta di revisione del parere da parte VI Commissione, formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di chiedere alla VI Commissione un riesame del parere espresso.

(È approvata).

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,35, è ripresa alle 12,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2775. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1990. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo.

3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1990.

(È approvato).

ART. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sostitutive di tributi erariali soppressi, già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi, già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono determinate, per

ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.

3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente:

a) 12 per cento per il 1988; 8 per cento per il 1989; 5 per cento per il 1990 a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi;

b) 15 per cento per il 1988; 10 per cento per il 1989; 8 per cento per il 1990 per le società di capitali.

4. Per l'anno 1990, le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aumentate del 20 per cento con arrotondamento per eccesso a lire 1.000.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete una indennità di carica pari a lire 20 milioni, 30 milioni o 40 milioni annui a seconda che il numero delle ditte iscritte e annotate nell'apposito registro delle ditte delle rispettive camere sia inferiore a 20 mila unità, compreso tra 20 mila e 50 mila unità oppure superiore a 50 mila unità. Tale indennità non comprende il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. Le indennità di carica saranno aggiornate ogni tre anni con decreti del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanati di concerto con il ministro del tesoro.

MAURIZIO NOCI, *Relatore.* Prima di entrare nel merito dell'articolo 3, vorrei richiamare l'attenzione sull'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento della Camera. Le osservazioni poste nel parere della Commissione finanze sono squisitamente di merito e non investono problemi di legittimità. Evidentemente, il nuovo articolato del regolamento della Camera ha creato una certa confusione; infatti, si doveva prevedere, per l'esame di un provvedimento del genere, una riunione congiunta delle Commissioni interessate oppure la competenza primaria della Commissione finanze. Non capisco perché una Commissione di merito, che deve licenziare una legge, debba ottemperare ad un parere fornito da altra Commissione: c'è il rischio, come minimo, di lavorare per compartimenti stagni.

Tra l'altro, se non vengono ben individuate le disposizioni di competenza della Commissione in sede consuntiva, la forza vincolante del parere espresso può essere estesa a tutto il provvedimento, comprese quelle parti del testo su cui la Commissione in sede consultiva non avrebbe alcuna competenza. Ciò, a mio avviso, si è verificato nella seduta odierna.

Tuttavia, allo stato dei fatti, poiché la Commissione finanze ha ribadito poco fa il parere precedentemente espresso, ho predisposto due emendamenti all'articolo 3, in conformità alle condizioni poste.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 3, le parole da: è aumentato *sino a:* società di capitali *sono sostituite dalle seguenti:* è determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.
3. 1.

All'articolo 3, comma 4, le parole: 20 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 12 per cento.
3. 2.

MAURIZIO NOCI, *Relatore.* Gli emendamenti da me presentati recepiscono le condizioni poste dalla VI Commissione. Il primo prevede che il diritto annuale dovuto dalle società alle camere di commercio sia aumentato (anziché del 12 per cento per il 1988, dell'8 per il 1989 e del 5 per cento per il 1990), del 4 per cento annuo. Il secondo emendamento incide sulla previsione riguardante l'iscrizione alle camere, in quanto le tariffe dei diritti di segreteria sono aumentate non del 20, ma del 12 per cento.

Per quanto concerne l'osservazione contenuta nel parere circa l'opportunità di indicizzare le indennità per i presidenti delle camere, concordo con il Governo nel ritenere preferibile un loro aggiornamento ogni tre anni; sulla base dell'esperienza, si potrà poi considerare l'eventualità di introdurre meccanismi di indicizzazione.

SERGIO COLONI. Ritengo che l'osservazione del relatore circa l'applicazione concreta della norma regolamentare sui pareri possa raccogliere il consenso di tutti.

Il mio gruppo aveva riconosciuto, insieme con gli altri, la necessità di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento, dato che, per esempio, il trasferimento annuale alle camere di commercio avviene già con notevole ritardo.

In questo senso, abbiamo sollecitato un rapido riesame del parere espresso dalla VI Commissione, pur non disconoscendo la validità di alcuni punti specifici in esso contenuti; penso, per esempio, alla riduzione dell'aumento dal 20 al 12 per cento delle tariffe dei diritti di segreteria per il 1990.

Sulla base delle medesime ragioni di urgenza, voterò a favore degli emendamenti presentati dal relatore. Ciò consentirà di licenziare oggi stesso il disegno di legge, permettendo in tal modo al Senato di approvare il testo prima della pausa estiva e garantendo quindi i trasferimenti per l'inizio dell'autunno.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Voterò a favore degli emendamenti, considerando ingiustificata la differenza di erogazione che, in base all'attuale formulazione, si verrebbe a determinare tra enti locali e camere di commercio. Tra l'altro, anche al Senato era stata sottolineata l'entità cospicua di tale erogazione.

GIUSEPPE GUARINO. La previsione contenuta nel punto *a)* del comma 3 dell'articolo 3, finisce per danneggiare non soltanto le imprese individuali, ma anche le società, per cui credo meritino approvazione le modifiche proposte.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La cifra disposta dall'articolato può apparire, per la parte dei trasferimenti, superiore al tasso d'inflazione, ma così non è. La legge finanziaria per il 1987, infatti, prevedeva un'integrazione di 10 miliardi per quell'anno, di 20 per il 1988 e di 30 per il 1989; i trasferimenti nel triennio si incrementano, dunque, nella misura del 4 per cento, misura che nel 1988 risulta inferiore al tasso di inflazione, che si aggira intorno al 5 per cento.

Non vi è, dunque, alcuna disparità rispetto agli enti locali.

Le condizioni poste dalla VI Commissione non impediscono al Governo di ribadire il fatto che consentire, in relazione ai migliori servizi resi dalle camere di commercio, una capacità di adeguamento dei diritti – definiti impropriamente « entrate proprie » – di questi enti decentrati è decisione coerente con il programma del Governo.

Le camere di commercio, nella prospettiva del mercato unico europeo, dovranno anche potenziare l'attività di certificazione della qualità dei prodotti; a questo fine, abbiamo previsto uno stanziamento aggiuntivo, che tuttavia risulta insufficiente rispetto alle necessità. Come risolvere il problema? Incrementando i finanziamenti dello Stato? No di certo. Occorre chiedere agli operatori economici, chiamati a svolgere le relative attività, di adeguare le entrate proprie.

Pur essendo rispettosissimo dell'opinione espressa dalla Commissione finanze, non posso non esprimere un parere contrario alla modifica proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sedi di borse valori sono autorizzate ad adeguare annualmente, con proprie deliberazioni, le tariffe dei seguenti diritti percepiti per la copertura delle spese relative al funzionamento delle predette borse:

a) diritti per la quotazione ufficiale dei titoli;

b) diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa;

c) diritti per l'utilizzo dei servizi e prestazioni a disposizione delle borse.

2. Le deliberazioni relative ai diritti di cui alle lettere *a)* e *b)* divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2 dovranno, comunque, tener conto dei costi, del tipo di mercato, della natura dei titoli e degli emittenti,

dell'importo delle emissioni nonché della posizione dei titolari delle tessere di ingresso in borsa. Sono esentati da qualsiasi pagamento i titoli di Stato e i titoli emessi dalle aziende autonome dello Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonché dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Comunità europea dell'energia atomica e dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

4. Per la riscossione delle somme di cui ai commi precedenti si procederà ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Al consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986, è attribuito un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, per gli scopi di cui al citato decreto ministeriale, ripartito nella misura di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

(È approvato).

ART. 5.

1. È autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti.

2. È altresì autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici.

3. Il contributo viene erogato sentito un comitato presieduto dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, composto dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, da un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, e la cui segreteria è affidata ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

(È approvato).

ART. 6.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle regioni a statuto ordinario e alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.

2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

(È approvato).

ART. 7.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le regioni, le province, i comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987.

(È approvato).

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 694.433 milioni per l'anno 1988, a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e a lire 766.382 milioni per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 594.433 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio »;

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) »;

c) quanto a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e lire 766.382 milioni per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio ».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2775):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Artioli, Barbalace, Battaglia, Bonferroni, Carrus, Castagnola, Coloni, D'Ambrosio, Garavini, Gelpi, Gitti, Guarino, Macciotta, Monaci, Motetta, Noci, Orciari, Orsini Gianfranco, Pascolat, Romani, Rosini, Russo Ferdinando, Russo Vincenzo, Taddei, Tarabini, Umidi Sala.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO